

27/6/2024



CONFERENZA UNIFICATA

27 giugno 2024

Punto 6) all'o.d.g.:

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N. 120, RECANTE "DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE", CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 2021, N. 155, SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL RIPARTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 474, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234, DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 473 DELLA MEDESIMA LEGGE, RELATIVE ALL'ANNUALITÀ 2023

Si esprime intesa con la seguente raccomandazione:

La gestione degli incendi boschivi, che riguarda anche le aree di interfaccia urbano e rurale, è una materia molto delicata, trattata dalla legge quadro n. 353/2000, che affida alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e allo Stato e il concorso alle attività di spegnimento con i mezzi della sua flotta aerea.

I Comuni sono chiamati dalla legge a gestire il Catasto delle aree percorse dal fuoco e dalle disposizioni regionali a svolgere le attività di informazione alla cittadinanza, oltre che di prevenzione e in alcuni casi anche a supportare le attività di lotta attiva o a svolgerle loro stessi. (spegnimento).

Da una ricognizione svolta sull'annualità 2022 del Fondo risulta che solo alcune regioni hanno destinato risorse ai territori, pari al 17%.

È necessario garantire che per questi compiti vi sia un finanziamento diretto.